

Ordinanza sul controllo del latte (OCL)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1° luglio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992¹ sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 10 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura, *ordina:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'igiene nella produzione lattiera;
- b. il controllo dell'igiene del latte.

Art. 2 Prescrizioni tecniche

¹ Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)³ emana prescrizioni tecniche riguardanti l'igiene nella produzione lattiera, in particolare il foraggiamento, la detenzione e la salute degli animali, le esigenze concernenti il latte, la produzione, il trattamento e l'immagazzinamento del latte, la pulizia e la disinfezione nonché gli edifici, gli impianti e le attrezzature.

² Il DFI tiene conto a tal fine delle direttive e delle norme riconosciute internazionalmente nonché delle esigenze da soddisfare per preservare la capacità d'esportazione del latte e dei latticini.

Art. 3 Responsabilità

¹ I produttori di latte (produttori) sono responsabili di una produzione igienica del latte. Essi assicurano l'osservanza delle prescrizioni riguardanti l'igiene secondo l'articolo 2 capoverso 1 e l'impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conformemente all'uso previsto.

RU 2010 5019

¹ RS 817.0

² RS 910.1

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² Le organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori del latte (valorizzatori) (organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori) sono responsabili dell'esecuzione, del coordinamento, dello sviluppo e della vigilanza del controllo del latte.

Sezione 2: Controllo del latte

Art. 4 Principio

¹ Il latte messo in commercio dai produttori sottostà al controllo conformemente alla presente ordinanza.

² Il latte è analizzato dai laboratori di prova.

Art. 5 Eccezioni

¹ Il latte può essere esentato dal controllo quando il prelievo e il trasporto dei campioni comporterebbero oneri sproporzionati.

² I laboratori di prova designano, d'intesa con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), i produttori il cui latte è esentato dal controllo.⁴

Art. 6 Comunicazione dei risultati del controllo del latte

¹ Al termine delle analisi, i laboratori di prova devono notificare senza indugio i risultati ai produttori. A tale scopo, trasmettono i risultati al servizio designato dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori (servizio di amministrazione).

² Essi devono notificare i risultati alle competenti autorità d'esecuzione quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte di cui all'articolo 15 sono soddisfatte.

³ Essi registrano regolarmente nel sistema d'informazione per i dati di laboratorio (ALIS) di cui all'ordinanza 6 giugno 2014⁵ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico i seguenti dati:

- a. la provenienza dei campioni analizzati per la rilevazione delle epizootie soggette all'obbligo di notifica e delle resistenze agli antibiotici;
- b. i risultati di queste analisi;
- c. i numeri di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni oppure, se nessuno di questi numeri è disponibile, il nome e l'indirizzo del detentore degli animali;

⁴ Nuovo testo giusta il n. I 12 dell'O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).

⁵ RS 916.408

- d. i risultati delle analisi effettuate nell'ambito della presente ordinanza e delle disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 2 della presente ordinanza concernenti l'igiene nella produzione lattiera.⁶

Art. 7 Accesso ai dati relativi al controllo del latte

¹ L'USAV, il laboratorio nazionale di riferimento (art. 13) e le autorità cantonali di esecuzione hanno accesso ai dati relativi al controllo del latte registrati in ALIS per il tramite del sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014⁷ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.⁸

² I valorizzatori che acquistano il latte direttamente presso i produttori (primi acquirenti di latte) hanno accesso ai dati relativi al controllo del latte per loro rilevanti.

Art. 8 Riduzioni e aumenti di prezzo

Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori possono stabilire riduzioni o aumenti di prezzo vincolanti e uniformi per il latte che non soddisfa o supera i requisiti igienici.

Art. 9 Assunzione dei costi del controllo del latte

¹ La Confederazione può partecipare al finanziamento del controllo del latte nei limiti dei crediti stanziati.

² I costi del controllo del latte che oltrepassano i contributi della Confederazione, le spese amministrative e i costi per lo sviluppo del controllo del latte sono assunti dai produttori e dai valorizzatori.

³ I costi dei prelievi dei campioni sono assunti dai produttori che forniscono direttamente il latte o i prodotti derivati nonché dai valorizzatori.

⁴ Il servizio di amministrazione è responsabile dell'incasso e riscuote ogni anno i contributi dei primi acquirenti di latte.

Art. 10⁹ Piano di controllo nazionale pluriennale

L'USAV elabora un piano di controllo nazionale pluriennale insieme all'Ufficio federale dell'agricoltura e dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012 (RU **2012** 6857). Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 7 all'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1691).

⁷ RS **916.408**

⁸ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 7 all'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1691).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 12 dell'O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3041).

Sezione 3: Laboratori

Art. 11 Laboratori di prova

¹ a ³ ...¹⁰

⁴ L'USAV emana direttive sugli standard tecnici minimi per i laboratori di prova.

Art. 12 Vigilanza

I laboratori di prova devono presentare ogni anno all'USAV un rapporto sulla propria attività, in particolare sull'utilizzo dei fondi federali.

Art. 13 Laboratorio nazionale di riferimento

¹ La Confederazione gestisce un laboratorio nazionale di riferimento presso la Stazione federale di ricerche Agroscope.

² Il laboratorio nazionale di riferimento ha i seguenti compiti:

- a. propone all'USAV i metodi di controllo ufficiali;
- b. svolge i test di idoneità per i laboratori di prova di cui all'articolo 11;
- c. assicura il coordinamento tra i laboratori di prova e il laboratorio di riferimento dell'Unione europea.

³ Per lo svolgimento dei test di idoneità, il laboratorio nazionale di riferimento è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero, conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996¹¹ sull'accreditamento e sulla designazione.

Sezione 4: Controllo delle aziende detentrici di animali e degli animali

Art. 14

¹ I Cantoni provvedono affinché l'osservanza delle regole d'igiene nelle aziende detentrici di animali e lo stato di salute degli animali siano controllati. L'USAV emana direttive tecniche sull'esecuzione dei controlli.

² Il bestiame da latte deve essere controllato per verificare se:

- a. le condizioni sanitarie in vista della produzione di latte sono soddisfatte;
- b. le prescrizioni riguardanti i medicinali sono rispettate.

³ Se vi è il sospetto che un animale non soddisfi le condizioni sanitarie o le esigenze riguardanti i medicinali, esso deve essere sottoposto ad una visita veterinaria.

⁴ Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020¹² «Criteri generali per il funzionamento

¹⁰ I cpv. 1 a 3 entrano in vigore il 1° gen. 2015 (vedi art. 20 cpv. 2).

¹¹ RS 946.512

dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996¹³ sull'accreditamento e sulla designazione.¹⁴

⁵ La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall'ordinanza del 23 ottobre 2013¹⁵ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.¹⁶

⁶ Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'articolo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura.¹⁷

Sezione 5: Provvedimenti amministrativi

Art. 15

¹ L'autorità cantonale di esecuzione competente dispone la sospensione della fornitura di latte contro un produttore:

- a. alla terza contestazione del numero di germi nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell'arco di quattro mesi di analisi;
- b. alla quarta contestazione di cellule somatiche nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell'arco di cinque mesi di analisi;
- c. ad ogni accertamento della presenza di sostanze inibitrici.

² I costi di analisi e procedurali legati a una sospensione della fornitura di latte sono addebitati, interamente o parzialmente, alle aziende inadempienti.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Salvo disposizioni contrarie, l'esecuzione della presente ordinanza spetta all'USAV.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 23 novembre 2005¹⁸ concernente la qualità del latte è abrogata.

¹² Il testo di questa norma è ottenibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

¹³ RS **946.512**

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. 2 all'O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5297).

¹⁵ RS **910.15**

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 3 all'O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3867).

¹⁷ Introdotto dal n. 4 dell'all. 3 all'O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3867).

¹⁸ [RU **2005** 5567, **2006** 4863 5217 all n. 5, **2007** 6167 all. n. 2, **2008** 565, **2009** 559]

Art. 18 Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...¹⁹

Art. 19 Disposizione transitoria

Fino al 31 dicembre 2014, per la designazione dei laboratori di prova incaricati del controllo del latte si applica il diritto vigente.

Art. 20 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

² L'articolo 11 capoversi 1–3 entra in vigore il 1° gennaio 2015.

¹⁹ Le mod. possono essere consultate alla RU **2010** 5019.